



NOVITA' TAX FREE SHOPPING

Il tax free shopping è un'agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea, che consente loro, di richiedere a rimborso l'iva pagata sugli acquisti effettuati in Italia.

L'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, dispone infatti che, per gli acquisti di beni di consumo effettuati in Italia, da viaggiatori stranieri, è prevista la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto pagata sull'acquisto, per incentivare lo sviluppo del nostro commercio internazionale e favorire il turismo dei consumatori stranieri.

Dal 01.01.2024 viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (iva inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni NEI CONFRONTI DI VIAGGIATORI EXTRA-UE (c.d. "tax free shopping")

FATTURE NON IMPONIBILI AD ESPORTATORI ABITUALI

Dal 01.02.2024 saranno operative le nuove specifiche tecniche versione 1.8 della fatturazione elettronica che interessano in particolare le fatture non imponibili ad esportatori abituali.

Oltre all'inserimento dei consueti dati obbligatori in fattura sarà necessario procedere con il seguente modo:

1. Nel campo "*TipoDato*" andrà indicato "INTENTO";
2. Nel campo "*RiferimentoData*" andrà riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;

3. Nel campo “RiferimentoTesto” andrà riportato

- Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento
- Il progressivo della dichiarazione d'intento

I due dati appena menzionati andranno indicati nel predetto campo separati dal segno “-“ oppure “/”

SCUDO PER I CREDITI R&S

Le imprese che hanno maturato, in anni passati, crediti di imposta per la ricerca e sviluppo attendono l'avvio delle procedure operative per richiedere la certificazione “anti-accertamenti”.

Il Dpcm del 15 settembre 2023 stabilisce la possibilità di far certificare i crediti R&S, compresi quelli maturati fino al 2019 in base al Dl 145/2013, da enti o società iscritti in un apposito albo. La certificazione, se non sono già stati notificati atti recupero o verbali di constatazione, produce effetti vincolanti per il Fisco, gli uffici cioè, non potranno contestare la “qualificazione” delle attività e dunque la loro conformità ai requisiti di legge.

Le istruzioni necessarie per rendere operativo l'albo dei certificatori devono essere emanate entro il 17.02.2024.

****ATTENZIONE ALLE FATTURE ESTERE****

La disciplina Iva delle **operazioni con l'estero non documentate da fattura elettronica/bolletta doganale**, effettuate con controparti **soggetti passivi Iva**, deve essere trattata con particolare attenzione, perché comportano importanti adempimenti per i committenti. Tali operazioni infatti richiedono l'assolvimento dell'IVA tramite il reverse charge (integrazione fattura/emissione autofattura).

In particolare, il fatto che l'acquisto del bene o del servizio da parte del cessionario o committente nazionale sia effettuato nei confronti di altro soggetto passivo residente in Paese UE o Extra-UE determina delle differenze rilevanti.

Le operazioni con l'estero, a seconda dei casi, possono richiedere:

- L'emissione di autofattura per l'integrazione dell'Iva quando le operazioni passive sono ricevute da prestatori residenti in Paesi extra-UE;
- L'integrazione della fattura, necessaria per integrare l'Iva su prestazioni passive ricevute da prestatori residenti UE.

Il committente **entro il 15 del mese successivo** deve emettere elettronicamente questa "integrazione" pertanto, **per evitare l'applicazione delle sanzioni è di fondamentale importanza inviare allo Studio con la massima tempestività, i documenti di acquisto provenienti dai fornitori esteri.**

Ricordiamo che rientrano, ad esempio, tra gli acquisti esteri:

1. le fatture emesse da SUMUP per l'utilizzo del relativo POS
2. le fatture emesse da FACEBOOK, GOOGLE, ecc per attività promozionali sulle rispettive piattaforme
3. le fatture emesse da fornitori esteri per acquisti effettuati su AMAZON utilizzando un proprio account business

Attenzione!

Per gli acquisti effettuati su queste piattaforme (Facebook, Google, Amazon e altri) è indispensabile accedere al proprio account per prelevare i documenti di acquisto. Non è infatti previsto alcun invio automatico degli stessi.

Per i contribuenti forfettari, inoltre, l'invio allo Studio dei documenti per acquisti esteri riveste particolare importanza. Infatti, per tali soggetti vige l'obbligo di applicazione e versamento dell'Iva calcolata su tali acquisti esteri.